



Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ITIS

*Via Pascoli, 31
34129 – Trieste*

Oggetto:

UT24_21 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE IMPIANTI DOMOTICI -
2024/2026

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Trieste, agosto 2024

*Il Progettista
per. ind. Lorenzo Mocnich*



PARTE I – AMMINISTRATIVA

1.Oggetto del servizio

L'appalto ha per oggetto il servizio di assistenza e manutenzione del sistema domotico a servizio delle unità immobiliari del primo e secondo piano dell'edificio di Via della Valle, 8 facente parte dei beni strumentali siti nel Comune di Trieste di proprietà dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ITIS.

Sono compresi nell'appalto tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il servizio completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto (di seguito CSA), con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto dell'appalto, con riguardo anche alle particolarità di esecuzione che l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione del servizio è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. L'appaltatore è tenuto a rilevare e fare presenti alla Stazione appaltante gli eventuali difetti del progetto in grado di pregiudicare la regolare realizzazione del servizio.

2.Ammontare dell'appalto

L'appalto in accordo quadro è stipulato in parte a corpo e in parte a misura.

L'importo dell'appalto per ogni annualità (365 giorni naturali e consecutivi) è di 6.373,40 euro a cui aggiungere l'IVA di legge e quindi l'importo complessivo dell'appalto per la durata di due annualità (730 giorni naturali e consecutivi) è di 12.746,80 euro a cui aggiungere l'IVA di legge.

L'importo rimane invariato e il ribasso proposto in sede di offerta dall'Appaltatore è convertito in una maggiore quantità di interventi straordinari da eseguire su richiesta

Ai prezzi sottoindicati, da utilizzare per l'esecuzione dell'appalto, verrà applicato lo sconto unico percentuale proposto in sede di offerta e aggiunta l'IVA di legge.

ELENCO PREZZI UNITARI SERVIZIO				
N.	Descrizione	u.m.	q.tà	Prezzo
1	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE A CANONE			
	Servizio di assistenza e manutenzione delle centrali e di tutti i componenti facenti parte del sistema Vintage/Bticino (<i>allegato n. 1 – elenco materiali</i>), prove di verifica del corretto funzionamento. L'attività prevede n.2 (due) giornate lavorative/anno da concordare con il Referente Unico della Committenza incluse le spese di trasferta. Nel caso dovessero insorgere nel corso delle verifiche guasti e/o malfunzionamenti del sistema verranno fornite precise indicazioni (marca e modelli) sui componenti da sostituire già inseriti all'interno della lista materiali fornita in allegato al presente documento completa dei prezzi di listino e della relativa scontistica – 2 gg/Anno con cadenza semestrale.	Anno	1	€ 2.424,00
	Assistenza telefonica in orari lavorativi (dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30). La contabilizzazione delle ore verrà fatta su apposito modulo fornito dalla Committenza e validato in contraddittorio con il Fornitore del servizio di assistenza telefonica. – 20 ore/Anno			

	Assistenza da remoto mediante la connessione VPN esistente. Nel caso di malfunzionamenti dovranno essere date indicazioni sugli interventi da effettuare per riattivare il servizio. La contabilizzazione delle ore verrà fatta su apposito modulo fornito dalla Committenza e validato in contraddittorio con il Fornitore del servizio di assistenza remota – 10 ore/Anno			
2	INTERVENTI STRAORDINARI A CHIAMATA Interventi straordinari esclusi dalla manutenzione ordinaria di cui al punto precedente su chiamata della Committenza da effettuarsi in loco. L'attività verrà contabilizzata ad ora effettivamente lavorata, esclusi i costi di trasferta e di viaggio contabilizzati a parte. A seguito della richiesta della Committenza l'intervento dovrà essere effettuato entro 2gg lavorativi.	h	-	€ 70,70
3	DIRITTO DI CHIAMATA Diritto di chiamata comprendente i costi di trasferta e di viaggio a seguito di interventi straordinari richiesti dalla Committenza da effettuarsi in loco. Il costo di diritto di chiamata potrà essere contabilizzato una sola volta per ogni intervento straordinario effettuato.	cad.	-	€ 121,20

ELENCO PREZZI UNITARI MATERIALI					
n.	Articolo	Marca	Modello	u.m.	Prezzo
1	Controllore	Vantage	ICDIN Controller Vantage	cad.	€ 2.215,94
2	Alimentatore	Vantage	Alimentatore 36V	cad.	€ 444,40
3	Cloud key	Unifi	Cloud Key Gen 1	cad.	€ 90,90
4	Access point	Unifi	UAP-AC-Lite Access Point	cad.	€ 90,90
5	Switch 24 porte	Unifi	US-24-250W Switch 24 Porte	cad.	€ 424,20
6	Switch 8 porte	Unifi	US-8 Switch 8 Porte	cad.	€ 101,00
7	PoE	Unifi	PoE	cad.	€ 10,10
8	Tinkerboard	Asus	Tinkerboard	cad.	€ 1.515,00
9	Cam	Hikvision	DS 2CD245858FWD I Cam	cad.	€ 883,75
10	Mac Mini	Apple	Mac Mini	cad.	€ 702,86
11	Ipad 2	Apple	Ipad 2	cad.	€ 424,20
12	Mobotix M24	Mobotix	MX-M24M-SECD11- Mobotix M24	cad.	€ 883,75
13	Router	Cisco	867VAE SECURE ROUTER	cad.	€ 373,70
14	Net 5501	Soekris	Net 5501	cad.	€ 331,28

L'appaltatore rimane vincolato, per effetto della presentazione dell'offerta, ad eseguire le attività ordinate, la Stazione Appaltante non è obbligata ad utilizzare interamente l'importo limite stimato, previsto, e richiederà nell'arco del periodo contrattuale le prestazioni degli interventi straordinari a chiamata all'appaltatore solo in caso di effettiva necessità. Il contratto/foglio patti e condizioni (di seguito denominato *contratto*) si intenderà concluso al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- raggiungimento del termine temporale contrattuale;

- raggiungimento dell'intero importo contrattuale, salvo quanto previsto dall'art. 120 del D.Lgs 36/2023;

L'Appaltatore non potrà richiedere alcun indennizzo nel caso in cui la Stazione Appaltante non utilizzi l'intero importo contrattuale o qualora si raggiunga l'intero importo contrattuale prima dei termini stabiliti dal presente CSA. Resta inteso che il presente appalto non costituirà l'unico mezzo della Stazione appaltante al fine di eseguire attività sul proprio patrimonio. La Stazione appaltante si riserva la facoltà, sulla base di proprie valutazioni di opportunità tecnica e vantaggio economico, di affidare specifici interventi ad altre Ditte secondo le modalità e le procedure previste dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici.

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/23 è prevista la revisione dei prezzi con le modalità ed effetti del citato articolo.

Le attività relative al servizio di assistenza e manutenzione delle centrali a canone verrà eseguito previo accordo con il Direttore dell'esecuzione del contratto con un preavviso di almeno 7 giorni naturali e consecutivi.

Le attività relative agli interventi straordinari a chiamata verranno definiti tramite scambio di email con il Direttore dell'esecuzione del contratto che verificherà il preventivo, i tempi di esecuzione e sempre con email ne darà l'accettazione e l'avvio, successivamente ne verificherà la corretta esecuzione e provvederà ad emettere il relativo stato di avanzamento.

3.Incidenza della manodopera

Al fine di provvedere alla verifica di cui all'art. 41 comma 14 del D.Lgs. 36/2023, non essendo possibile predeterminare la percentuale della manodopera rispetto al costo degli interventi straordinari e relativi materiali da utilizzare, si indica la percentuale media presunta di incidenza della manodopera: **80%**.

4.Interpretazione del contratto/foglio patti e condizioni e del Capitolato speciale d'appalto e disciplina di riferimento

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il servizio è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del presente CSA tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente CSA, è fatta tenendo conto delle finalità dell'appalto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato. Per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice civile.

Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione appaltante e l'appaltatore, riportate nelle relazioni o in altra documentazione integrante il progetto posto a base di gara, retrocedono rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente CSA.

5.Documenti che fanno parte dell'appalto

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati, e di cui l'appaltatore dichiara di avere preso particolareggiata e perfetta conoscenza, gli elaborati descritti nel contratto.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, criteri ambientali minimi, edilizia e urbanistica nel comune di Trieste, e in particolare:

- il D.Lgs. 36/23 (Codice dei contratti), con i relativi allegati;
- il D.Lgs. 152/06 (Norme in materia ambientale) per quanto applicabile;

- il D.Lgs. 81/08 (Testo unico sicurezza), con i relativi allegati;

Sono altresì applicabili a tutti gli effetti eventuali altri leggi e regolamenti anche emanati in corso dell'appalto e le Norme emanate e applicabili per le attività di cui trattasi dagli Enti e Associazioni competenti (A.S.U.G.I., U.N.I., C.E.I., I.N.A.I.L., Gestore e fornitore energia elettrica, Comune di Trieste, ecc.)

Il CSA fa riferimento alla legislazione vigente relativa alla progettazione e realizzazione di appalti di servizi in vigore alla data di stesura del documento, qualora si dovesse verificare, prima della sottoscrizione del contratto, l'introduzione di nuove disposizioni normative e regolamentari, queste vengono recepite dal presente CSA e diventano sostitutive di quelle corrispondenti per quanto in contrasto.

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.

6.Direttore dell'esecuzione del contratto

Ai sensi dell'art. 31 dell'Allegato II.14 del D.Lgs 36/2023, il controllo dell'esecuzione, la direzione e il controllo tecnico-contabile, le verifiche in corso d'opera dell'appalto vengono svolti dal Direttore dell'esecuzione del contratto coadiuvato dai propri collaboratori.

7.Rappresentante dell'appaltatore e domicilio, referente dell'appalto

L'Appaltatore elegge il domicilio digitale in conformità di quanto stabilito dagli articoli 3 bis, 6 e 6 bis del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendenti dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dell'esecuzione del contratto o dal RUP, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, avvalendosi degli strumenti informatici come imposto dall'art. 5 bis del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., ferma restando la possibilità di comunicazione in forma analogica in presenza di disfunzioni accertate degli strumenti di comunicazione digitale.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma precedente o delle figure professionali indicate come referenti dell'appalto deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante.

L'appaltatore dovrà comunicare alla Stazione appaltante il nominativo dell'unico referente dell'appalto per le comunicazioni, segnalazioni e verifiche in corso di esecuzione.

8.Consegna e inizio dell'appalto

L'esecuzione dell'appalto ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna risultante da apposito verbale.

È facoltà della Stazione appaltante procedere all'avvio dell'appalto, ai sensi dell'art. 50 comma 6 del D.Lgs. 36/23, prima della stipula del contratto e dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario alle condizioni e con gli effetti del citato articolo.

9.Durata dell'appalto

L'appalto avrà una durata stimata in 730 giorni naturali e consecutivi (2 anni) decorrenti dalla data del verbale di consegna generale del servizio, comprensivi dei periodi prefestivi e festivi.

L'appalto potrà essere prorogato ai sensi dell'articolo 120 commi 10 del D.Lgs. 36/23 per un ulteriore anno.

L'appalto potrà essere prorogato ai sensi dell'articolo 120 commi 11 del D.Lgs. 36/23.

10.Inderogabilità dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dell'appalto, della sua mancata regolare o continuativa conduzione:

- l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla Stazione appaltante in materia sanitaria e di sicurezza;
- il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente CSA;

- le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
- le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante e suoi delegati per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel corso dell'appalto o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nell'appalto;
- le sospensioni disposte dal personale ispettivo degli organi verificatori preposti in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. 81/08, fino alla relativa revoca.

Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dell'appalto e della sua regolare e continuativa conduzione, i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

11. Penali in caso di ritardo

Ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. 36/2023 nel caso di mancato rispetto dei termine indicati per l'esecuzione delle attività dell'appalto, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'esecuzione dell'attività o per le scadenze fissate nell'eventuale programma temporale delle attività è applicata una penale pari allo 1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale, ciò ad insindacabile giudizio del RUP sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dell'esecuzione del contratto, tenuto conto delle eventuali cause di forza maggiore o di inagibilità del cantiere (con riferimento all'immobile) non imputabili all'appaltatore. La penale sarà applicata con il limite di cui all'art. 126 del D.Lgs. 36/2023 e fino alla eventuale risoluzione del contratto.

La penale, nella misura dello 0,3‰ (zero virgola 3 per mille), trova applicazione in caso di ritardo:

- nell'inizio dell'appalto rispetto alla data fissata dal verbale di consegna;
- nel recepimento degli ordini di servizio impartiti dalla direzione dell'esecuzione del contratto;
- nel rispetto dei termini per il ripristino di lavorazioni non accettabili o che abbiano prodotto danneggiamenti.

Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della direzione dell'esecuzione del contratto, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale. Sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di redazione del Certificato di regolare esecuzione.

L'importo complessivo delle penali non può superare il 10% dell'importo contrattuale. Se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale si procede alla risoluzione del contratto come previsto dalle vigenti normative.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento delle spese sostenute dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

12. Anticipazione del prezzo

Ai sensi dell'art. 125, comma 1, e art. 33 dell'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023 non è prevista l'anticipazione del prezzo.

13. Pagamenti

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, al verificarsi delle condizioni descritte nel presente CSA, in contraddittorio con l'Appaltatore, provvederà a certificare i pagamenti al verificarsi delle condizioni descritte nel CSA e quindi:

- a) Per il servizio di assistenza e manutenzione a canone si procederà con pagamenti semestrali anticipati, verificata la corretta esecuzione del servizio nel semestre precedente escluso l'avvio dell'appalto.
- b) Per gli eventuali interventi straordinari a chiamata si provvederà, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dell'attività precedentemente autorizzata, alla redazione dello stato di avanzamento dell'attività che dovrà essere sottoscritto dall'appaltatore. Verranno contabilizzati esclusivamente gli interventi interamente e correttamente eseguiti e per il quale l'appaltatore abbia consegnato l'eventuale documentazione richiesta dalla normativa vigente ovvero per l'attivazione della garanzia.

Le prestazioni s'intendono comprensive di ogni onere inerente a trasferte, trasferimenti, oneri per la sicurezza trasporto a rifiuto, attrezzature, carburanti, materiali d'uso e quant'altro necessario per dare il servizio compiuto.

Le attività straordinarie saranno liquidate a seguito del riscontro da parte del direttore dell'esecuzione del contratto dell'effettivo svolgimento e conclusione delle prestazioni.

Il pagamento della fattura relativa agli acconti del corrispettivo di appalto sarà liquidata entro 30 giorni a seguito dell'adozione di ogni stato di avanzamento previa verifica del DURC dell'esecutore e dei subappaltatori. L'emissione della fattura da parte dell'esecutore non è subordinata all'approvazione dello stato di avanzamento ma non potrà essere liquidata prima dell'espletamento delle attività soprariportate.

Resta fermo quanto previsto all'art. 4, comma 6, del D.Lgs. 231/02.

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e impiegato nell'esecuzione dell'appalto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D.Lgs. 36/2023, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del DURC.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui all'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 36/2023.

È garantito il pagamento diretto del subappaltatore da parte della Stazione appaltante nei casi di cui all'art. 119, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023.

14. Pagamento dei subappaltatori

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di subcontratti non costituenti subappalto l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

- su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

Sugli importi da liquidare al subappaltatore sono operate le ritenute dell'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023. Le ritenute sono svincolate con il pagamento a saldo del subappaltatore.

L'appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento mensile, una comunicazione che indichi la parte delle attività eseguite dai subappaltatori, subcontraenti e cottimisti specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. I pagamenti al subappaltatore sono subordinati all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del subappaltatore, subcontraente e cottimista. Se l'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui sopra la Stazione appaltante sospende l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non adempie a quanto previsto. La documentazione contabile deve specificare separatamente:

- l'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore;
- il costo del lavoro sostenuto e documentato del subappaltatore relativo alle prestazioni fatturate;
- l'individuazione delle categorie, al fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate.

Se l'appaltatore, in corso di esecuzione, comunica alla direzione dell'esecuzione del contratto contestazioni in ordine alla regolare esecuzione del subappalto e se le eventuali contestazioni sono accertate dalla direzione dell'esecuzione, la Stazione appaltante procede al pagamento della parte non contestata. Non sono opponibili dall'appaltatore altre cause di sospensione del pagamento diretto del subappaltatore. L'importo trattenuto destinato al subappaltatore può essere liquidato previa soluzione delle contestazioni, accertata dalla direzione dell'esecuzione ed annotata negli atti contabili.

Ai sensi dell'articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario, con la stipula del contratto, è automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato:

- all'emissione dello Stato di avanzamento mensile delle attività eseguite e contabilizzate previsto dal CSA;
- all'assenza di contestazioni o rilievi da parte della Direzione dell'esecuzione, del R.U.P. e formalmente comunicate all'appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;
- alla condizione che l'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l'importo dello Stato di avanzamento e nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;
- all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata previamente comunicata all'appaltatore.

La Stazione appaltante può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall'assenza di una o più d'una delle condizioni di cui sopra, nonché l'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all'articolo 1262, primo comma, del Codice civile.

I contratti di subappalto dovranno rispettare, a pena di nullità, la disciplina di cui all'art. 3 della L. 136/10 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

15. Pagamenti a saldo

Il conto finale è redatto entro 60 (sessanta) giorni dalla data dell'ultimazione dell'appalto, accertata con apposito verbale è sottoscritto dalla Direzione dell'esecuzione del contratto e trasmesso al RUP. Con il conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo,

qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata alla sua approvazione.

Il conto finale deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni. Se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

La rata di saldo, comprensiva delle ritenute, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, è pagata entro 30 (trenta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato previa presentazione di regolare fattura fiscale e previa verifica positiva del DURC.

L'appaltatore e il Direttore dell'esecuzione del contratto devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

16. Ritardo nei pagamenti

Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione. Trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 30 (trenta) giorni di ritardo ai sensi dell'art.4 comma 1 del D.Lgs. 231/02.

In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto ai termini prestabiliti dall'appalto, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 231/02.

Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve. Il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione del contratto.

17. Disciplina economica dell'esecuzione degli appalti pubblici

In materia di disciplina economica dell'esecuzione dei contratti pubblici si applica la normativa vigente di cui al D.Lgs. n. 36/2023 ed all'allegato II.14 dello stesso Decreto.

18. Subappalto

Il subappalto delle attività oggetto del presente appalto è disciplinato dall'art. 119 del D.Lgs. 36/23. Il medesimo articolo definisce i contenuti del subappalto. Non è consentito affidare in subappalto la prevalente esecuzione dell'appalto ad alta intensità di manodopera.

I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e almeno 5 giorni lavorativi antecedenti all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.

Ai sensi dell'articolo 119 del D.Lgs. 36/23 non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori.

Le autorizzazioni verranno rilasciate su richiesta, previa dimostrazione da parte dell'Appaltatore dell'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione soggettivi di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/23, del possesso dei requisiti professionali e tecnici di qualificazione, nonché a conclusione della relativa istruttoria da parte della Stazione appaltante, fermo restando che i tempi per il relativo rilascio non potranno costituire motivo per richiedere sospensioni o proroghe dei termini per la ultimazione dell'appalto ovvero per richiedere indennizzi, risarcimenti e/o maggiori compensi.

Ai fini dell'espletamento dell'istruttoria suddetta i cui termini decorrono dalla data di ricevimento dell'istanza completa di tutta la documentazione e dichiarazioni previste dall'art. 119 del D.Lgs. 36/23, in originale o copia debitamente autenticata. Il contratto di subappalto o di cottimo dovrà evidenziare i costi della sicurezza e della manodopera, relativi all'attività

subappaltata, ai sensi dell'art. 119 D.Lgs. 36/23, nonché contenere la clausola, a pena di nullità assoluta del contratto, con la quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i, con l'indicazione degli estremi del conto corrente dedicato e delle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ai sensi della predetta norma.

L'Appaltatore, per ogni subappaltatore e cottimista, dovrà trasmettere alla Direzione dell'esecuzione del contratto, prima dell'inizio delle attività ed in seguito periodicamente o comunque quando richiesto dalla Direzione dell'esecuzione del contratto stessa, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed antinfortunistici e di regolare versamento dei contributi dovuti per il personale utilizzato nel subappalto o nel cottimo. A tale riguardo si evidenzia che l'Appaltatore è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo previsto dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguano le prestazioni ed è responsabile in solido dell'osservanza delle predette norme da parte del subappaltatore nei confronti dei dipendenti dello stesso anche in relazione agli obblighi retributivi e contributivi.

19.Responsabilità in materia di subappalto

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle attività oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di quanto subappaltati.

L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Se, in qualsiasi momento, durante la esecuzione dell'appalto, venissero meno i presupposti che hanno portato al rilascio dell'autorizzazione, la stessa sarà revocata con effetto immediato e l'Appaltatore, anche nel caso in cui non abbia a ciò provveduto la Direzione dell'esecuzione del contratto, sarà comunque tenuto, e si impegna con la sottoscrizione del presente contratto, in tali casi, a procedere alla risoluzione del contratto di subappalto ed all'allontanamento del subappaltatore dal cantiere.

L'Appaltatore espressamente si impegna e si obbliga a sollevare e tenere integralmente indenne la Stazione appaltante da ogni pretesa e azione eventualmente avanzata dal subappaltatore e/o da terzi. Il venir meno di tale subappalto non darà alcun diritto all'Appaltatore di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni o di perdite o la proroga della data fissata per l'ultimazione dell'intero servizio appaltato e/o parti del medesimo.

La Direzione dell'esecuzione del contratto, il RUP, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del D.Lgs. 81/08, se nominato, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.

L'Appaltatore che concede anche di fatto in tutto o parte l'esecuzione dell'appalto in subappalto senza l'autorizzazione della Stazione appaltante comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e s.m.i.

20.Subaffidamenti

L'appaltatore deve comunicare alla Stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, mediante la documentazione e le certificazioni (in originale o copia debitamente autenticata) con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata, l'incidenza percentuale della manodopera. Presenterà anche la dichiarazione nella quale l'Appaltatore attesti di aver provveduto ad effettuare la verifica dell'idoneità tecnico professionale del subcontraente. La Stazione appaltante rilascerà, previa istruttoria, specifiche prese d'atto al cui rilascio è condizionato l'accesso in cantiere da parte dei subcontraenti. Il regolare pagamento da parte

dell'appaltatore delle prestazioni eseguite dai subcontraenti costituisce adempimento contrattuale.

Nel caso di subcontratti che prevedano l'impiego di manodopera in cantiere la Stazione appaltante, a seguito di comunicazione da parte dell'Appaltatore contenente oggetto del contratto, importo e nome del subcontraente (in originale o copia debitamente autenticata), rilascerà, previa istruttoria, specifiche prese d'atto al cui rilascio è condizionato l'accesso in cantiere da parte dei subcontraenti.

Nei contratti di appalto, costituisce adempimento contrattuale il regolare pagamento da parte dell'appaltatore o del concessionario delle prestazioni eseguite dai fornitori e dai subcontraenti diversi dai subappaltatori, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e comunicati alla Stazione appaltante. Il fornitore dell'appaltatore o del subappaltatore o il subcontraente dell'appaltatore, inviano alla Stazione appaltante e all'appaltatore copia delle fatture inevase.

Il RUP invita l'appaltatore o il subappaltatore a comunicare le proprie controdeduzioni o a depositare le fatture quietanzate entro un termine non inferiore a 15 giorni; in tale periodo resta comunque sospeso il pagamento dello stato di avanzamento successivo. La Stazione appaltante, decorso inutilmente il termine, sospende il pagamento dello stato di avanzamento dell'appalto principale o il pagamento del subappalto per una somma corrispondente al doppio dell'importo delle fatture inevase. La Stazione appaltante procede al pagamento della somma sospesa solo previa trasmissione delle fatture quietanzate da parte del fornitore o dal subcontraente diverso dal subappaltatore o di specifica liberatoria del medesimo.

Ai fini dell'emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo, la Stazione appaltante verifica l'integrale pagamento delle prestazioni dei subcontraenti, mediante acquisizione di una dichiarazione resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (e s.m.i.), con la quale l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori dichiarano di aver provveduto all'integrale pagamento dei subcontraenti. La dichiarazione del subappaltatore viene acquisita dall'appaltatore e trasmessa da questo alla Stazione appaltante prima del pagamento a saldo del subappalto.

21.Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs. 36/23 prima dell'avvio dell'appalto dovrà essere costituita la garanzia definitiva pari al 5% dell'importo del contratto.

22.Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore

L'Appaltatore dovrà fornire alla Stazione Appaltante copia di una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dell'appalto.

23.Risarcimento danni – indennizzi

Le spese sostenute per le riparazioni o ripristino di danni causati dall'Appaltatore o da terzi per conto dello stesso, dovranno essere risarciti dallo stesso alla Stazione appaltante. Tali danni saranno addebitati in compensazione alla Stazione appaltante rispetto ai pagamenti alla stessa eventualmente dovuti ragione dell'appalto, alle condizioni richieste per il ripristino delle opere danneggiate. La compensazione avverrà in riferimento a tutte le somme dovute a qualsiasi titolo in riferimento al presente appalto. Nel caso in cui gli importi relativi ad indennizzi o risarcimenti spettanti alla Stazione appaltante superino gli importi in compensazione, l'Appaltatore si obbliga al pagamento degli stessi senza eccezioni di sorta. Le parti stabiliscono che rientrano tra i danni oggetto di risarcimento anche le ipotesi di inadempimento contrattuale per colpa lieve, in riferimento ai danni diretti e indiretti subiti dalla Stazione appaltante e causalmente connessi con l'inadempimento dello stesso Appaltatore.

24.Gestione dei sinistri

La gestione dei sinistri avviene secondo quanto previsto dall'art. 9 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/23, per quanto compatibili.

25. Variazioni all'appalto e modifiche al contratto

Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'appalto e alla sua funzionalità, purché ricorrano le condizioni dell'art. 120 del D.Lgs. 36/23. In caso di varianti si applica quanto previsto dall'art. 35 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/23.

La Stazione appaltante potrà variare tanto in più quanto in meno per effetto di variazioni ordinate nelle rispettive quantità e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, purché non muti sostanzialmente la natura delle attività comprese nell'appalto, senza che l'appaltatore possa chiedere compensi non contemplati nel presente CSA o indennità aggiuntive o prezzi diversi da quelli indicati nell'appalto, come specificato all'articolo 120 comma 9 del D.Lgs. 36/2023. La Stazione appaltante impone all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto come specificato all'articolo 120 comma 9 del D.Lgs. 36/2023.

La Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà discrezionale di ridurre o sospendere il servizio o anche d'attivare inizialmente il servizio in misura ridotta. Ogni variazione del numero di stabili oggetto del servizio avrà riflesso sul prezzo contrattuale.

Durante il corso dell'appalto l'appaltatore può proporre alla Direzione dell'esecuzione del contratto eventuali variazioni migliorative, nell'ambito del limite previsto dalle norme, se non comportano rallentamento o sospensione dell'appalto e non riducono o compromettono le caratteristiche e le prestazioni previste dal progetto. Tali variazioni, previo accoglimento motivato da parte della Direzione dell'esecuzione del contratto devono essere approvate dal R.U.P., che ne può negare l'approvazione senza necessità di motivazione diversa dal rispetto rigoroso delle previsioni poste a base di gara.

26. Prezzi applicabili a nuove lavorazioni e nuovi prezzi

Qualora si rendano necessarie nuove lavorazioni per i quali non si trovi assegnato il relativo prezzo di offerta, l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguirli e la Stazione appaltante li valuterà previa la determinazione dei nuovi prezzi con le norme di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e all'art.35 dell'allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023.

Il nuovo prezzo è calcolato al netto degli oneri della sicurezza. Al prezzo verrà applicato il ribasso percentuale unico offerto in sede di gara.

27. Norme di sicurezza generali e D.U.V.R.I.

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 il progetto comprende il Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali" (di seguito DUVRI) che dev'essere sottoscritto per accettazione dall'appaltatore. Ai sensi dell'art. 26 comma 3bis del D.Lgs. 81/08 non sono previsti costi per la sicurezza in quanto l'appalto, al momento, non prevede l'esecuzione di attività presso gli edifici della Stazione appaltante per un periodo superiore a cinque uomini-giorno nell'arco di 1 anno.

L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il DUVRI predisposto e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante ai sensi del D.Lgs. 81/08, salvo quanto espressamente precisato dal presente CSA.

Ai sensi dell'articolo 97 del D.Lgs. 81/08, l'appaltatore è obbligato a:

- osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18, 19, 95, 96 del D.Lgs. 81/08 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
- rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del D.Lgs. 81/08 e relativi allegati;
- verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei servizi affidati;

L'appaltatore non può iniziare o continuare i servizi qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito in questo articolo.

28. Disposizioni inerenti alla manodopera ed ai dipendenti

Nell'esecuzione dell'appalto, l'Appaltatore è obbligato ad osservare tutte le disposizioni ed ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi, norme sindacali, assicurative, inerenti alla manodopera ed il proprio personale. Tutti i lavoratori devono essere assicurati c/o l'I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul lavoro e c/o l'I.N.P.S. per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali.

L'Appaltatore deve trasmettere al Direzione dell'esecuzione del contratto, entro la data di stipulazione del contratto e comunicare ogni variazione, l'elenco nominativo del personale impiegato, nonché il numero di posizione assicurativa presso i succitati enti e la dichiarazione di avere provveduto ai relativi versamenti dei contributi, prima dell'accesso in cantiere del personale.

29. Decoro del personale e utilizzo vestiario antinfortunistico

L'appaltatore è tenuto a verificare che il personale impiegato nell'appalto presso gli edifici della Stazione appaltante indossi capi di vestiario decorosi e idonei al tipo di prestazione da effettuare, con particolare osservanza di quanto prescritto in materia di normativa antinfortunistica. Il personale dovrà altresì essere munito di targhetta di riconoscimento, con fotografia, recante il nome della ditta e dell'addetto. L'Appaltatore si rende garante della professionalità, correttezza e irrepreensibilità del personale impiegato.

30. Tutela dei lavoratori

L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori si obbligano ad applicare o far applicare integralmente, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della provincia condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro per i dipendenti del settore relativo all'appalto pubblico affidato, vigenti in provincia durante il periodo di svolgimento degli stessi, compresa, se prevista da questi contratti collettivi, l'iscrizione alla Cassa edile della provincia. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative.

L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

In tema di responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore si applica la normativa statale vigente.

Ai sensi dell'articolo 119, del D.Lgs. 36/23, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.

31. Termini per l'accertamento della regolare esecuzione

Si applicano l'art. 116 del D.Lgs. 36/23 e l'allegato II.14 del D.Lgs. 36/23.

Ai sensi dell'art. 116 comma 7 del D.Lgs. 36/23 e dell'art. 38 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/23 alla conclusione dell'appalto si redigerà il Certificato di regolare esecuzione in luogo del Certificato di conformità.

Il certificato di Regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi dall'ultimazione dell'appalto. Successivamente il RUP ne prende atto e ne conferma la completezza.

Durante l'esecuzione del contratto la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle

caratteristiche dell'appalto in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente CSA o nel contratto.

La Stazione appaltante, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e si determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti, sull'ammissibilità del certificato, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine previsto.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità che l'appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dalla Direzione dell'esecuzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista in contratto. Gli importi della penale saranno applicati in proporzione all'importo della parte delle attività che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello delle attività di ripristino.

32. Definizione delle riserve

Le modalità di definizione delle riserve sono quelle dell'art. 34 dell'allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023.

L'Appaltatore, fatte valere le proprie ragioni durante il corso dell'appalto nel modo anzidetto, resta tuttavia tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni della Direzione dell'esecuzione del contratto senza poter sospendere o ritardare l'esecuzione delle attività appaltate o ordinate invocando eventuali divergenze in ordine alla condotta tecnica e alla contabilità dell'appalto e ciò sotto pena di rivalsa di tutti i danni che potessero derivare alla Stazione appaltante.

La Direzione dell'esecuzione del contratto, nei successivi 15 (quindici giorni) dall'esplicazione della riserva espone per iscritto le sue motivate deduzioni. Se la Direzione dell'esecuzione del contratto omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'appaltatore, la Direzione dell'esecuzione del contratto incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, la Direzione dell'esecuzione del contratto può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da quantificazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

Fermo quanto in precedenza previsto, specifiche ipotesi di iscrizione di riserva si hanno:

- in caso di richiesta di pagamento per tardiva consegna dell'appalto, la richiesta deve essere formulata dall'appaltatore a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dell'appalto e da confermare via PEC debitamente quantificata;
- in caso di mancata accettazione dei nuovi prezzi da parte dell'appaltatore ove quest'ultimo non lo comunichi via PEC, i prezzi si intendono definitivamente accettati;
- in caso di sospensione dell'appalto le contestazioni dell'appaltatore sono iscritte, a pena di decadenza, in occasione della sottoscrizione dei verbali di sospensione e di ripresa dell'appalto, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dell'appalto. Qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione, la diffida proposta da quest'ultimo è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto di ripresa dell'appalto. La riserva deve essere poi confermata, sempre a pena di decadenza, nel verbale di ripresa dell'appalto e, non appena sia sottoposto all'appaltatore per la firma, via PEC e nel conto finale; in ogni caso, la riserva deve essere esplicita nei 15 (quindici) giorni successivi alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio;

33. Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo

L'Appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto, qualora l'Appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023.

Quando il Direttore dell'esecuzione accerta che comportamenti dell'Appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tali da compromettere la buona riuscita dell'appalto, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle attività eseguite regolarmente e che devono essere accreditate all'Appaltatore.

I comportamenti dell'appaltatore che, accertati dal Direttore dell'esecuzione, concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dell'appalto sono causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

L'eventuale grave ritardo dell'appaltatore sui termini per l'ultimazione delle lavorazioni o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale è causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Appaltatore con assegnazione di un termine per compiere le attività e in contraddittorio con il medesimo Appaltatore.

Si applicheranno le fattispecie previste dall'art. 108 del Dlgs n.36/2023. Qualora l'ammontare superi la percentuale del 10% del valore complessivo il RUP promuoverà le procedure di risoluzione del contratto per grave inadempimento di cui all'art.108 del D.Lgs n.36/2023.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale, come prevista dal presente CSA, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma e il termine assegnato dal direttore dell'esecuzione per compiere le attività con la messa in mora di cui al precedente comma.

In ogni caso, l'appaltatore è obbligato al risarcimento dei danni subiti dalla Stazione appaltante conseguenti la risoluzione del contratto.

Si applicano le procedure previste dall'art. 10 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/23, per quanto applicabile.

34. Ulteriori cause espresse di risoluzione del contratto e disposizioni operative

La Stazione appaltante può risolvere il contratto, oltre che nei casi previsti dalla vigente normativa anche nei seguenti casi di:

- accertato mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli dal Direzione dell'esecuzione del contratto, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti, in relazione alla violazione delle norme sostanziali sul subappalto;
- mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli dalla Stazione appaltante, per il ritardo nell'inizio o per ingiustificata sospensione delle attività o per il ritardo rispetto al programma di esecuzione delle attività, inadempienza che, in relazione alle caratteristiche e alle finalità dell'appalto, viene contrattualmente configurata come negligenza grave o contravvenzione da parte dell'appaltatore agli obblighi alle condizioni stipulate;
- rallentamento delle attività senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione delle attività nei termini previsti dal contratto;
- non rispondenza dei beni forniti, alle specifiche di contratto o allo scopo dell'opera;
- mancata corrispondenza tra le tipologie e le caratteristiche delle attività eseguite e quelle delle attività descritte in sede di offerta;

- gravi mancanze rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/08 e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla Stazione appaltante;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo leale, nell'esecuzione dell'appalto;
- perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dell'appalto, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- frode nell'esecuzione dell'appalto;
- mancato rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari.

Nei casi di risoluzione del contratto la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della PEC, con contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza del servizio.

La Stazione appaltante nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone con un preavviso di almeno 20 giorni la redazione dello stato di consistenza dell'appalto, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché l'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbono essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

35.Spese generali dell'appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore, e compresi nelle spese generali, gli oneri e obblighi generali e particolari, nessuno escluso od eccettuato, per le attività/servizi/lavori/prestazioni/oneri e obblighi, secondo quanto necessario ad eseguire l'appalto come previsto dal Contratto, dal CSA, dal DUVRI, dagli altri elaborati di progetto e negli atti agli stessi allegati e/o richiamati, nonché dai documenti redatti dall'Appaltatore. Gli oneri e obblighi generali e particolari dell'Appaltatore sopra citati sono, indicativamente, da considerarsi compresi e compensati nelle spese generali, tutti gli obblighi e oneri che l'Appaltatore ha considerato in sede di offerta anche se non esplicitamente elencate nel CSA, in Contratto, nonché tutti i possibili oneri che possano derivare dalle proprie scelte organizzative.

L'Appaltatore, nell'ambito della propria offerta, indipendentemente dallo loro allocazione, valuta e tiene conto di tutti i costi diretti (esecuzione dell'appalto) e indiretti (esecuzione e gestione dell'appalto) per l'esecuzione di tutte le attività dell'appalto. Dichiara, pertanto, di aver ben chiaro l'obiettivo proprio nonché tutte le disposizioni e obbligazioni nei confronti della Stazione appaltante e di tenere in debita considerazione tutti gli effetti (costi) prodotti dagli stessi. Gli oneri e obblighi generali e particolari dell'Appaltatore sopra citati sono stati, indicativamente, esplicitati, in via esemplificativa e non esaustiva, nel presente CSA in relazione alle modalità esecutive del servizio.

36.Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

L'Appaltatore deve rispettare quanto previsto dai Criteri ambientali minimi (di seguito CAM) ove applicabili. Al momento dell'affidamento non sono in vigore CAM relativi al servizio di manutenzione software.

I materiali provenienti dalle lavorazioni devono essere trasportati a discarica o riciclo/riutilizzo in impianti autorizzati a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito finale con i corrispettivi contrattuali previsti dall'appalto. Dell'avvenuto conferimento dovrà essere fornita idonea documentazione alla Stazione appaltante a verifica del rispetto di quanto previsto dai CAM e dal D.Lgs.152/06 e s.m.i.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del D.Lgs. 42/04.

Oltre agli oneri di cui al presente CSA e quelli previsti dalle vigenti normative, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi di seguito elencati:

- la fedele esecuzione dell'appalto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla Direzione dell'esecuzione del contratto in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le lavorazioni eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo alla Direzione dell'esecuzione tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero dal progetto, dal CSA o dalla descrizione delle lavorazioni. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del Codice civile;
- l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore a termini di contratto;
- le responsabilità sulla non rispondenza delle lavorazioni eseguite rispetto a quelle progettate o previste dal CSA;

Ai fini del presente contratto le prove e gli accertamenti di laboratorio sono considerate:

- indispensabili, le verifiche sui materiali/forniture/opere, nonché quelle richieste dalla Direzione dell'esecuzione del contratto e/o dall'Organo di Collaudo - anche quelle non espressamente citate nel presente contratto;
- obbligatorie, le verifiche sui materiali /forniture/opere.

Sono a totale carico dell'Appaltatore, senza diritto ad alcun compenso le:

- spese per il prelievo, la formazione e l'invio di campioni ai laboratori ufficiali;
- spese di laboratorio per gli accertamenti da eseguirsi, richiesti dalla Direzione dell'esecuzione del contratto e/o dall'Organo di Collaudo, ivi comprese quelle non espressamente citate nel presente contratto;
- spese di laboratorio per gli accertamenti. Il rimborso al laboratorio avverrà con corresponsione diretta al laboratorio stesso corresponsione diretta al laboratorio stesso.

37.Spese contrattuali, imposte, tasse

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa le:

- spese contrattuali;
- tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dell'appalto;
- tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione dell'appalto;
- spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
- spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione dell'appalto, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sulle attività e sulle forniture oggetto dell'appalto.

PARTE II – TECNICA

38. Condizioni d'appalto

Nell'accettare l'appalto l'Appaltatore dichiara di:

- obbligarsi alla piena e totale responsabilità delle attività come definite dal progetto e dal contratto;
- aver preso conoscenza delle condizioni d'appalto, di conoscere i luoghi interessati dal servizio;
- aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi generali e particolari che influiscono sulle condizioni contrattuali e sulla determinazione dei prezzi, tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d'opera;

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire durante l'esecuzione del servizio, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile e non escluse dal CSA o dal Contratto.

Con l'accettazione del servizio l'Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione dello stesso secondo i migliori precetti dell'arte e nel rispetto delle norme vigenti.

39. Modalità di esecuzione del servizio

Il servizio di assistenza e manutenzione dovrà comprendere le seguenti prestazioni:

- Servizio annuale di assistenza e manutenzione delle centrali e di tutti i componenti facenti parte del sistema Vintage/Bticino. Servizio di assistenza telefonica e Servizio di assistenza da remoto;
- Interventi straordinari esclusi dalla manutenzione ordinaria da remunerare a seguito di preventivo all'interno dell'importo dell'appalto, secondo quanto esplicitato al punto 2 del presente CSA.;

Sono comprese nell'appalto tutte le spese per attrezzature, materiali di consumo, oneri per la differenziazione e smaltimento dei rifiuti, DPI e quant'altro necessario a dare il servizio compiuto a regola d'arte.

Se l'appaltatore non conduce direttamente l'appalto, deve depositare presso la Stazione appaltante, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante.

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La Direzione dell'esecuzione del contratto ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

I materiali utilizzati dovranno essere nuovi, originali e non di produzione della concorrenza fatto salvo che non siano più in produzione da parte della casa madre.

Il personale che opererà nel corso dell'appalto dovrà essere formato e pienamente competente per l'attività da svolgere.